

LETTERA APERTA ALLA CITTADINANZA

Inviata anche: alla stampa, all'ordine degli avvocati di Viterbo e Roma, alla ASL, al Tribunale VT, alla Procura VT, al Tribunale per i minorenni di Roma.

Alla luce dei recenti articoli apparsi sulla stampa e sul web, e che hanno coinvolto non tanto la mia persona (aspetto che sarebbe di rilevanza modesta), ma, soprattutto, la carica e le attribuzioni istituzionali del Sindaco di Gradoli, ritengo opportuno provare a fare chiarezza una volta per tutte sul mio ruolo e sul mio operato nella dolorosa vicenda relativa al sig. Esposito Paolo: tanto al fine di evitare il protrarsi di una campagna di disinformazione e di strumentale manipolazione dei fatti che tenta di minare la credibilità dell'istituzione comunale e turbare la serenità dei cittadini, già profondamente messa a dura prova dalla inaudita (per il nostro paese) gravità dei reati contestati.

Con provvedimento del 16.07.2009, il **Tribunale per i minorenni di Roma, decretava la sospensione della potestà genitoriale dell'Esposito Paolo sulla figlia minore**. Il medesimo decreto contiene inoltre due ben distinte disposizioni, che, a quanto sembra, alcuni organi di stampa e persino degli avvocati hanno confuso. Per assoluta chiarezza li riporto testualmente :
“nomina tutore provvisorio il Sindaco di Gradoli”, affida la minore predetta al Servizio Sociale di Gradoli e conferisce l'incarico al servizio affidatario di fornire ogni adeguato sostegno psicologico, nonché di organizzare incontri protetti tra questa ed il padre compatibilmente con lo stato di detenzione e lo svolgimento dell'indagine nei confronti di questo, e di valutare altresì l'opportunità del collocamento della minore in struttura idonea, ove compatibile con la salvaguardia dell'equilibrio psico-affettivo della stessa.

E' chiarissimo, dunque, che il Tribunale da un lato ha disposto la tutela provvisoria in capo al Sindaco, dall'altro **ha affidato la minore ai Servizi Sociali** con i seguenti compiti:

1. Fornire adeguato sostegno psicologico alla minore.
2. **Organizzare incontri protetti** tra la minore ed il padre compatibilmente con la detenzione e le esigenze dell'indagine.
3. Valutare l'opportunità di collocare la minore presso una struttura idonea (casa famiglia-famiglia).

Quindi per ordine del Tribunale il tutore non ha alcun potere circa l'organizzazione degli incontri tra padre e minore, in quanto unici organi competenti a decidere sono i Servizi Sociali ed il Tribunale stesso.

Come da decreto del Tribunale il sottoscritto si è sempre attenuto scrupolosamente alle determinazioni del Servizio Sociale e della ASL di Viterbo, i quali anche in recentissime relazioni hanno ritenuto **non opportuno l'incontro tra la minore ed il padre.**

Di tali valutazioni medico-scientifiche degli istituti affidatari, il Sindaco non può che prendere atto. E' sulla base di tali valutazioni che il Tribunale per i minorenni decreta nell'esclusivo interesse della minore.

Quale tutore provvisorio, il Sindaco ha invece verificato e continuamente monitorato che l'assistenza alla minore fosse espletata con la necessaria continuità ed accuratezza: sotto tale profilo l'attività della ASL VT appare **ineccepibile.**

A fronte di tale situazione che, francamente appare chiarissima, si è scatenata una campagna mediatica, accompagnata da inopportune quanto scomposte dichiarazioni e missive da parte dei difensori del sig. Esposito, che sembrano ignorare dei dati di fatto così chiari.

Infine rimaniamo davvero sconcertati dalle dichiarazioni dei difensori del sig. Esposito apparse sul sito Tusciaweb del 1.5.2010 i quali tra l'altro, ironicamente, mi ringraziano “ **per essermi costituito parte civile facendo chiedere alla figlia la condanna del padre**”.

Si rimane sbigottiti di fronte a tale dichiarazione, specie perché proviene da legali i quali **ben sanno, o dovrebbero sapere**, pur potendo richiedere la condanna penale dell'imputato, nell'atto di costituzione di parte civile sottoscritto nell'interesse della minore, infatti, si richiede che vengano accertati i fatti e, nel caso **eventuale** che venga accertata la penale responsabilità degli imputati la condanna degli stessi al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della minore.

Si tratta quindi di un atto dovuto per il sottoscritto, ad esclusiva tutela dei diritti della minore nella eventualità (che, a titolo personale, certamente **non auspico**) della condanna degli imputati: al contrario, se quale tutore non avessi proceduto alla costituzione di parte civile, avrei potenzialmente danneggiato gli interessi della tutelata.

Tali precisazioni non hanno la finalità di alimentare una polemica che è dannosa innanzitutto per la minore, ma al contrario vogliono, in via si spera definitiva, chiarire a tutti quali sono i compiti ed i ruoli del Sindaco e dei Servizi Sociali in questa penosa vicenda.

Il sottoscritto ha esclusiva cura della minore e della cittadinanza, così profondamente provati da una vicenda così triste, ed auspica che tutti i soggetti che hanno in qualche modo a che fare con questo doloroso episodio (compresi gli organi di stampa), si attengano alla compostezza ed al rigore che questa tragedia impone evitando ogni polemica infondata e strumentale.

Gradoli 11 maggio 2010

il Sindaco
Luigi Buzi